



# COMUNE DI FOSDINOVO

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

## Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 2 Data: 15.1.2020	Oggetto: Deliberazione del C.C. n. 41/26 del 28/11/2019: rettifica dell'allegato alla deliberazione.
-------------------------	--

L'anno duemilaventi , il giorno **quindici** del mese di **gennaio** alle ore **18,00** nella solita sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di Fosdinovo.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
<b>BIANCHI Camilla</b>	X			<b>GALENO Enrico</b>	X		
<b>ARFANOTTI Orazio</b>	X			<b>PEONIA Sabrina</b>	X		
<b>GALIATI Paola</b>	X			<b>BRIZZI Antonio</b>		X	
<b>GRASSI Amilcare</b>			X	<b>DAZZI Guido</b>	X		
<b>BONALUME Giorgio Walter</b>	X						
<b>GREGORINI Jacopo</b>			X				
<b>MARCHI Daniele</b>	X						
<b>ZOJA Valerio</b>	X						
<b>CORRERINI Sauro</b>			X				
Assegnati n. 13	In carica n. 13			Presenti n. 9	Assenti n 4		

-Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

-Presiede il dr. Valerio Zoja, nella sua qualità di Presidente del Consiglio;

-Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, comma 4, lett.a) del TUEL n.267/2000) , il Segretario Capo del Comune Dr. Daniele Giorgi

-La seduta è pubblica.nominati scrutatori i Signori:

-Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che il Comune di Fosdinovo (MS) ha sottoscritto la *“Convenzione fra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Toscana, Infratel Italia S.p.A. ed i Comuni interessati per la realizzazione di reti in fibra ottica per la banda ultra larga”* trasmessa in data 11/01/2019;

**CONSIDERATO** che tale suddetta convenzione è finalizzata a semplificare e velocizzare l'iter dei procedimenti amministrativi per l'ottenimento dei permessi per la realizzazione delle opere ed economizzare gli interventi di cui trattasi, anche mediante soluzioni a basso impatto ambientale, in conformità al D.Lgs. n. 33/2016, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

**CONSIDERATO** altresì che negli impegni assunti dallo scrivente Comune con la suddetta Convenzione è riportato quanto segue:

- *“il Comune .... si impegna ad individuare, preferibilmente nell'ambito delle proprietà comunali ed in collaborazione con Infratel Italia S.p.A., un locale o un sito idoneo all'installazione di uno Shelter o di armadi stradali per la terminazione delle fibre ottiche della rete realizzata, da cedere in comodato d'uso gratuito per 20 (venti) anni”*;

### **PRESO ATTO:**

- che lo sviluppo della rete in fibra ottica per la comunicazione dati con il sistema “Banda Ultra Larga” sarà realizzato dalla società OPEN FIBER S.p.A., in qualità di concessionario selezionato da INFRATEL ITALIA S.p.A., per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di una infrastruttura passiva a Banda Ultra-Larga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio delle Regioni Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Marche e Umbria, Lazio, Campania e Basilicata, Sicilia;
- che la società Open Fiber S.p.A., in qualità di aggiudicataria della gara indetta da Infratel Italia S.p.A. per l'affidamento della concessione di progettazione, costruzione, manutenzione, e gestione dell'intervento di cui trattasi, con nota del 06/09/2019, acquisita al protocollo in pari data sotto il n. 6863, ha richiesto la concessione in “Comodato d'uso gratuito” per la durata di 20 (venti) anni, di una porzione di area comunale (mq. 30) facente parte dell'area denominata "ex Campo a sette", lato Sud Est, sito in Via Prato e identificato al catasto al foglio 38 - particella 517 (come da planimetria allegata), per la collocazione di un manufatto metallico ad uso locale tecnico cosiddetto “Point of Presence” (“PoP”) contenente tutti gli apparati per lo sviluppo detta rete di cui trattasi; il tutto a servizio del territorio del Comune di Fosdinovo;

### **CONSIDERATO** che:

- con deliberazione n. 41/26 del 28.11.2019 questo Consiglio comunale, conferendo al Responsabile dell'Area Lavori pubblici e Paesaggio apposito atto d'indirizzo per la stipula del suddetto contratto di comodato, ha individuato l'area da concedere e ha altresì approvato lo schema di contratto di comodato;
- anche a seguito del dibattito svoltosi nella successiva seduta del Consiglio il 27.12.2019, è emerso che il contenuto dello schema di contratto di comodato approvato con la richiamata deliberazione n. 41/26, essendo un modello contrattuale standard, non coincide completamente con il contenuto della deliberazione;
- in particolare, la deliberazione n. 41/26 è univoca nel prevedere che lo stipulando contratto di comodato sia funzionale in via esclusiva allo sviluppo di infrastruttura passiva (rete in fibra ottica) a banda ultra-larga di proprietà pubblica;

**RITENUTO OPPORTUNO**, al fine di dissipare qualsiasi (sia pure ipotetico) dubbio circa l'autentica volontà espressa da questo Consiglio comunale nella deliberazione n. 41/26 del 28.11.2019, rettificare il contenuto dell'allegato B) parte integrante di quest'ultima deliberazione, espungendo dallo schema di contratto di comodato ogni clausola che sia eccedente la finalità di consentire lo sviluppo e il mantenimento di una infrastruttura passiva (rete in fibra ottica) a banda ultra-larga di proprietà pubblica;

**PRECISATO:**

- che il testo rettificato della bozza contrattuale è allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (allegato A) e che la competenza della definitiva approvazione dello schema contrattuale e della sua successiva sottoscrizione spetta al Responsabile dell'Area Lavori pubblici e Paesaggio, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che la presente deliberazione rientra fra le competenze proprie di questo Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera l), del D.Lgs. n. 267/2000;

**DATO ATTO :**

-CHE ai sensi dell'art.23, comma 7, e dell'art.61 del Regolamento del Consiglio Comunale, nel corso del dibattito sono stati proposti due emendamenti da parte dei Consiglieri Dazzi e Galeno (all. B e C ) e un emendamento da parte della maggioranza (all. D);

-CHE il segretario ha espresso parere di ammissibilità su tutti e tre gli emendamenti presentati;

-CHE il consigliere Galeno, sulla base dei chiarimenti avuti, ha ritirato formalmente l'emendamento presentato;

-CHE si è proceduto alla votazione dell'emendamento presentato dal cons. Dazzi con il seguente risultato: 1 voto favorevole, 6 contrari (Bianchi, Arfanotti, Galiati, Bonalume, Marchi, Zoja) 2 astenuti (Galeno, Peonia);

CHE successivamente si è proceduto alla votazione dell'emendamento presentato dalla maggioranza con il seguente risultato: 8 voti favorevoli, nessuno contrario, 1 astenuto;

**VISTO** il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dai competenti responsabili;

**CON VOTI** 8 favorevoli, 0 contrari , 1 astenuto ( Dazzi) su n.9 consiglieri presenti e n.8 votanti, espressi per alzata di mano;

**DELIBERA**

per le premesse esposte in premessa, da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

**1) DI CONFERMARE** la volontà espressa da questo Consiglio comunale nella deliberazione n. 41/26 del 28.11.2019, consistente nella conclusione di un contratto di comodato con la società Open Fiber S.p.A. con il quale concedere una porzione (mq. 30) della più estesa particella 517 del foglio 30, come meglio specificato nella planimetria su base catastale, per l'installazione del locale tecnico ("shelter") quale terminazione della rete in fibra ottica (Banda Ultra Larga) da realizzarsi nel Comune di Fosdinovo (MS);

**2) DI RETTIFICARE**, per le motivazioni espresse in premessa, il contenuto dell'allegato B) della propria deliberazione n. 41/26 del 28.11.2019 e **DI RIAPPROVARLO** secondo la bozza contrattuale di cui all'allegato A), modificato come da emendamento approvato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**3) DI INCARICARE** il Responsabile dell'Area Lavori pubblici e Paesaggio di approvare con proprio provvedimento e successivamente sottoscrivere il testo definitivo del contratto di comodato per l'installazione del locale tecnico ("shelter") finalizzato al potenziamento della rete in fibra ottica a banda ultralarga in località Fosdinovo.

**4) DI DICHIARARE** con separata votazione, avente il seguente risultato: 9 voti favorevoli, nessun voto contrario e 1 astenuto (cons. Dazzi), il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

---

IL PRESIDENTE

Fir.to Valerio Zoja

IL SEGRETARIO COMUNALE

fir.to dr. Daniele Giorgi

---

-Della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124, 1° comma , del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

*Dalla residenza Municipale, li 5.2.2020*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fir.to dr. Daniele Giorgi

Timbro

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno ....., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma del TUEL n.267/2000);
  
- **E' stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, dal ...5.2.2020.....**  
al....., come prescritto dall'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267;

*Dalla residenza Municipale, li*

**Il Segretario Comunale**

.....

All. A)



**COMUNE DI FOSDINOVO**

**(Provincia di Massa Carrara)**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI PORZIONE DI TERRENO DI  
PROPRIETÀ COMUNALE**

Con la presente scrittura privata, redatta in triplice originale, da valere ai sensi di legge  
TRA

L'arch. PAVONI PAOLO, nato axxxxxxx il xxxxxxxx, c.f. xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale come appresso indicata, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Responsabile dell'Area "Lavori Pubblici e Paesaggio" e come tale rappresentante del **COMUNE DI FOSDINOVO**, da qui in avanti denominato anche soltanto "Comune" o "Comodante", con sede in Fosdinovo - 54035, via Roma n. 4, codice fiscale e partita iva n. 00087610457, tale nominato giusta provvedimento del Sindaco n° 14/2019 del 21/05/2019, e autorizzato alla stipula del presente atto in forza dell'art. 107, 3° comma, lett.c) del D.Lgs.18.08.2000, n. 267, in esecuzione della propria determinazione n° \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_; ----

-----  
E

**OpEn Fiber S.p.A.**, di seguito anche "Concessionario" o "Comodatario" o "OF", con sede legale in Viale Certosa n. 2, 20155 – Milano, capitale sociale Euro 250.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano, codice

fiscale/partita IVA 09320630966, n. REA MI - 2083127, qui rappresentata da Roberto Tognaccini munito dei giusti poteri

(Di seguito, congiuntamente, denominate anche "le Parti" o, singolarmente, "la Parte")

**Premesso che:**

- a) OpEn Fiber S.p.A. è il Concessionario selezionato da Infratel Italia S.p.A. (di seguito "Infratel") per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di una infrastruttura passiva a Banda Ultra-Larga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio delle Regioni Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Marche e Umbria, Lazio, Campania e Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (di seguito, "Progetto");
- b) il Comune di Fosdinovo è interessato a favorire lo sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultralarga e, a tal fine, ha sottoscritto apposita convenzione con Infratel in data 03/07/2019;
- c) stante quanto prevede la suddetta convenzione, il Comune di Fosdinovo ha individuato, nell'ambito delle proprietà comunali ed in collaborazione con il Concessionario, un sito idoneo per l'installazione di un locale tecnico, cd. "*Point of Presence*" ("PoP"), da cedere in comodato d'uso gratuito per 20anni;
- d) Il Comune è, infatti, proprietario di un terreno presso Via Prato, meglio indicato al successivo art. 2 comma 1;
- e) Il Concessionario è, pertanto, interessato a utilizzare la porzione di terreno di cui al precedente punto al fine di predisporre e installare un locale tecnico per lo sviluppo dell'infrastruttura a banda Ultra-Larga di rete di proprietà pubblica destinata all'erogazione di servizi di pubblica utilità da realizzare nell'ambito del Progetto "STAZIONE PCN FIBRA OTTICA".

**Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, si conviene e si stipula quanto segue:**

**ART. 1 PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI**

1. Le premesse di cui sopra e la planimetria allegata (allegato 1) formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Ai fini del presente contratto di comodato, per locale tecnico ("PoP") si intende uno *shelter* all'interno del quale verranno alloggiate strutture per il ricovero degli apparati per lo sviluppo dell'infrastruttura di rete di proprietà pubblica da realizzare nell'ambito del Progetto "Stazione PCN FIBRA OTTICA".

## **ART. 2 OGGETTO DEL COMODATO**

1. Il Comodante concede al Comodatario, che accetta, il comodato d'uso gratuito di mq 30 del terreno sito in Via Prato e identificato al foglio 38, particella 517, come da planimetria allegata (allegato 1), all'uopo concedendo, altresì, al Comodatario, che accetta, i diritti di passaggio nell'area circostante.
2. Il Comodante dichiara:
  - di esserne unico e incontroverso proprietario e/o di poterne legittimamente disporre;
  - di averne allo stato il pieno possesso e l'incontrastato godimento, confermando altresì, che non esistono diritti, personali o reali, di terzi e/o altre situazioni pregiudizievoli che a vario titolo possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte del Comodatario;
  - di riconoscere espressamente al Comodatario, previa opportuna comunicazione al Comodante, il diritto di cedere/conferire, in ogni tempo e sulla base degli obblighi previsti in forza del Progetto di cui alla premessa a), il presente contratto a Infratel o altro soggetto concessionario dalla stessa individuato.

## **ART. 3 DURATA E VICENDE DEL COMODATO**

1. La durata del comodato d'uso gratuito è convenuta e accettata dalle Parti in anni 20 decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, che alla scadenza si rinnoverà tacitamente in favore del Comodatario ovvero di Infratel o altro soggetto concessionario da questa individuato per ulteriori 20 anni, senza oneri, salvo disdetta del Comodante da comunicare via pec o racc. a/r con preavviso non inferiore a 12 mesi, data la complessità degli impianti e delle relative attività di rimozione.
2. Il Comodante riconosce al Comodatario il diritto di prelazione nell'eventualità in cui, alla scadenza del presente o dei successivi periodi di rinnovo, intendesse concedere in locazione o in comodato d'uso la porzione di terreno oggetto del presente contratto a terzi.



3. Il Comodante riconosce, inoltre, al Comodatario il diritto di prelazione nell'eventualità in cui, nel periodo di validità del presente contratto o alla scadenza dello stesso, intendesse trasferire la proprietà del terreno oggetto del presente contratto a terzi sempre che l'eventuale trasferimento di proprietà non pregiudichi l'uso del terreno da parte del Comodatario.
4. Nell'eventualità in cui il Comodatario non intendesse avvalersi del diritto di prelazione di cui al comma precedente e il Comodante trasferisse a terzi la proprietà della porzione di terreno oggetto del presente contratto, il Comodante medesimo si impegna a darne comunicazione scritta al Comodatario mediante lettera raccomandata A/R entro 6 (sei) mesi dal trasferimento della proprietà e a fare menzione dell'esistenza e vigenza del presente contratto nel titolo traslativo, dal quale dovrà risultare il subentro del nuovo proprietario in tutte le obbligazioni previste a carico del Comodante dal presente contratto.
5. Resta fermo il diritto del Comodatario di recedere in qualunque momento dal presente contratto, con preavviso da inviarsi via pec o racc. a/r al Comodante ai recapiti di cui all'art. 10 con preavviso di 90 giorni.

#### **ART. 4 FINALITÀ DEL COMODATO**

1. La porzione di terreno, oggetto del presente contratto, così come esattamente specificato nella planimetria allegata (allegato 1), viene concesso dal Comune di Fosdinovo in comodato d'uso a titolo gratuito al Comodatario al fine di realizzare un locale tecnico ("PoP") all'interno del quale verranno alloggiate strutture per il ricovero degli apparati per lo sviluppo dell'infrastruttura di rete di proprietà pubblica da realizzare nell'ambito del Progetto "STAZIONE PCN FIBRA OTTICA".
2. Il Comodatario, senza preventivo assenso del Comodante, avrà la facoltà di concedere ospitalità all'interno del locale tecnico ad apparati di altri soggetti, ai fini dell'erogazione dei servizi di telecomunicazione prestati dal Concessionario nell'ambito del Progetto di cui al punto precedente.

#### **ART. 5 OBBLIGHI DEL COMODATARIO**

1. Il Comodatario dichiara che ogni manufatto e/o apparato sarà progettato e installato in conformità alle normative vigenti.

2. Il Comodatario dovrà custodire e conservare il bene oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia.
3. Il Comodatario provvederà ad attivare, se necessario, una propria utenza per i consumi di energia elettrica necessari per il funzionamento degli apparati di telecomunicazione installati presso il PoP, realizzato sulla porzione di terreno oggetto del presente contratto.

#### **ART. 6 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL BENE OGGETTO DEL COMODATO**

1. Il PoP installato presso la porzione di terreno oggetto del presente contratto verrà utilizzato dal Comodatario, eventualmente anche per il tramite di propri incaricati/appaltatori/partner negoziali, previo ottenimento di ed in conformità a tutte le autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dall'ordinamento vigente.
2. Per tutte le attività funzionali o comunque connesse all'installazione e/o alla gestione e/o alla manutenzione del locale tecnico e/o degli apparati interni, nonché per ogni attività di collaudo e/o di messa in esercizio degli stessi, il Comodante riconosce e garantisce sin d'ora che il Comodatario, anche per il tramite di propri incaricati/appaltatori/partner negoziali, potrà accedere liberamente – in ogni momento e senza restrizione alcuna (dunque tutti i giorni compresi festivi e prefestivi, 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno) – all'area di pertinenza del locale.
3. La possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, di cui al precedente comma è, altresì, accordata al personale degli operatori di telecomunicazioni diversi dal Comodatario i cui apparati sono ospitati all'interno del POP, così come al personale incaricato dai suddetti operatori per compiere le opere necessarie all'installazione di apparati, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio. Resta inteso che sarà cura del Comodatario definire la disciplina degli accessi mediante apposito regolamento.
4. Il Comodatario, provvederà alla recinzione dell'area interessata.
5. Il Comodante riconosce espressamente al Comodatario la facoltà di utilizzare la porzione di terreno oggetto del presente contratto anche per eventuali adeguamenti evolutivi degli apparati che si rendessero necessari alla trasmissione di dati esclusivamente via cavo.
6. Il Comodante riconosce sin d'ora al Comodatario la facoltà di realizzare sulla porzione di terreno oggetto del presente contratto tutti gli eventuali adeguamenti del locale tecnico che si

rendessero necessari, con esclusione - salvo differente accordo da stipularsi in forma scritta - di strutture, apparati di trasmissione e di alimentazione, antenne, parabole ed apparecchiature radio per la diffusione di segnali di telecomunicazioni. Gli adeguamenti dovranno riguardare solamente apparati strettamente legati alla fibra ottica e alle telecomunicazioni via cavo.

7. Il Comodatario potrà effettuare sul terreno oggetto del presente contratto, a proprie spese, tutti i lavori necessari per il passaggio dei cavi di alimentazione e/o fibre ottiche e/o cavi telefonici nonché installare ogni tipo di apparecchiatura occorrente ai fini del corretto funzionamento e/o aggiornamento dell'impianto installato.
8. Il Comodatario potrà altresì eseguire tutte quelle opere che ritenesse opportune al fine di ottemperare alla normativa in tema di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

#### **ART. 7 MANUTENZIONE**

1. Sarà cura del Comodatario prestare la massima attenzione durante le operazioni di manutenzione, per evitare nocimento alle strutture esistenti nelle vicinanze o che nel tempo potrebbero essere realizzate nelle immediate vicinanze.
2. Il Comodatario dovrà periodicamente provvedere alla manutenzione (con sfalci, pulizia, ecc.) e all'occorrenza spurgare i fossi di pertinenza, laddove esistenti, per evitare i depositi di materiali vari che impediscano il normale deflusso delle acque.

#### **ART. 8 RESTITUZIONE DEL BENE OGGETTO DEL COMODATO**

1. In deroga all'art. 1809 c.c., il Comune rinuncia a richiedere la restituzione del terreno concesso in comodato prima del termine contrattualmente pattuito, salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. Il Comune di Fosdinovo, consapevole del fatto che il PoP installato nella porzione di terreno oggetto del presente contratto è funzionale al superamento del *digital divide* ed è di titolarità pubblica, in caso di urgente ed improvvisa necessità motivata, potrà richiedere la restituzione del terreno concesso in comodato d'uso gratuito prima della scadenza del termine di cui al precedente art. 3, con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi. In tal caso, il Comune si impegna ad identificare entro il termine di mesi 6 (sei) prima della richiesta restituzione, congiuntamente con il Concessionario e, se del caso, con Infratel, una soluzione alternativa, in

un'area idonea alla residenza del PoP medesimo e relativi apparati/armadi, che comporti il minor costo anche in termini economici e che consenta di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi. Tale area nuovamente identificata dovrà presentare caratteristiche e servizi almeno equivalenti a quella originale.

#### **ART. 9 AUTORIZZAZIONE ALLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI E DATI**

1. Salvo i casi di obbligo di comunicazione previsti dalla normativa vigente, per tutta la durata del contratto e per un periodo di 2 anni successivi alla scadenza, ciascuna Parte manterrà riservate le informazioni o i dati, inerenti il contratto, forniti dalla altra Parte, a condizione che siano contrassegnati da diciture che le identifichino espressamente come «confidenziali» o «riservate» o che siano di natura intrinsecamente riservata (come ad esempio le informazioni relative alle caratteristiche tecnico-progettuali delle attività/opere realizzate dal Comodatario).

Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno nei seguenti casi:

- le dette informazioni sono già in possesso dell'altra Parte, senza che questa abbia alcun obbligo di tutela della riservatezza delle stesse;
- le dette informazioni saranno o divengano di pubblico dominio senza alcun atto lesivo dell'altra Parte;
- le dette informazioni saranno ricevute legalmente da terzi senza restrizioni e senza violazione dell'obbligo di riservatezza;
- le dette informazioni saranno sviluppate autonomamente senza l'utilizzo delle informazioni riservate che siano state fornite.

#### **ART. 10 CLAUSOLA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente contratto, che saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto ivi stabilito, per tutta la sua durata e nel completo rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), del D. Lgs. 196/03 e della normativa in vigore.

#### **ART. 11 DOMICILIO CONTRATTUALE E COMUNICAZIONI**

1. Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata a mezzo pec o

tramite raccomandata a/r inviata agli indirizzi che di seguito si indicano presso cui le Parti eleggono domicilio agli effetti del presente contratto e di legge:

Per il Comodante

Comune di Fosdinovo

Via Roma 4

54035 Fosdinovo (MS)

Pec: [comune.fosdinovo@postacert.toscana.it](mailto:comune.fosdinovo@postacert.toscana.it)

Per il Comodatario:

OpEn Fiber S.p.A.

Viale Certosa, n. 2

20155 Milano

Pec: [openfiber@pec.openfiber.it](mailto:openfiber@pec.openfiber.it)

2. Ciascuna Parte provvederà a comunicare tempestivamente e per iscritto all'altra eventuali cambiamenti relativi ai suddetti recapiti.

## **ART. 12 MODIFICHE AL CONTRATTO DI COMODATO**

1. Qualunque modifica alle disposizioni del presente contratto dovrà essere concordata tra le Parti e dovrà risultare da atto scritto.

## **ART. 13 CONTROVERSIE**

1. Per la definizione delle controversie, si applicherà la normativa vigente in materia. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente Comodato saranno deferite alla Autorità Giudiziaria competente del Foro competente di Massa Carrara.---

## **ART. 14 FORMAZIONE E DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI COMODATO**

1. Il presente contratto di comodato è stato formato dalle Parti all'esito di specifica trattativa in ordine a ciascuna delle clausole che lo costituiscono.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto di comodato le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile e comunque alle leggi vigenti.

## **ART. 15 IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE**

1. Il Comodatario terrà esente il Comodante dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro sul contratto nella misura stabilita dalle leggi vigenti e provvederà ai relativi adempimenti presso l'Ufficio del Registro.

#### **ART. 16 CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

1. Il Comodante prende atto che il Comodatario, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni, si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice etico ed ha, inoltre, adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001.

#### **ART. 17 ALLEGATI**

Si allega al presente contratto:

1. Planimetria.

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver negoziato liberamente il presente contratto e che, pertanto, non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 c.c.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL COMODATARIO - COMUNE DI FOSDINOVO: f.to Arch. Paolo Pavoni

IL COMODANTE - OpEn Fiber S.p.A: f.to, Roberto Tognaccini